

REGOLAMENTO (CE) N. 1126/96 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 1996

che modifica, per il settore dello zucchero, i codici e la designazione delle merci di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81, all'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 e all'allegato del regolamento (CEE) n. 1729/78, sulla base della vigente nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 234/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alla procedura di adeguamento della nomenclatura della tariffa doganale comune utilizzata per i prodotti agricoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3290/94⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 586/96 della Commissione⁽⁴⁾, reca la nomenclatura combinata in vigore dal 1° gennaio 1996;

considerando che alcuni codici e designazioni riportati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio⁽⁵⁾, nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio⁽⁶⁾ e nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1729/78 della Commissione⁽⁷⁾ non corrispondono più a quelli della nomenclatura combinata; che è quindi opportuno modificare detti allegati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'allegato I del regolamento (CEE) n. 1785/81 è sostituito dall'allegato I del presente regolamento.
2. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1010/86 è sostituito dall'allegato II del presente regolamento.
3. L'allegato del regolamento (CEE) n. 1729/78 è sostituito dall'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1996.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 34 del 9. 2. 1979, pag. 2.
 (2) GU n. L 349 del 31. 12. 1994, pag. 105.
 (3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
 (4) GU n. L 84 del 3. 4. 1996, pag. 18.
 (5) GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.
 (6) GU n. L 94 del 9. 4. 1986, pag. 9.
 (7) GU n. L 201 del 25. 7. 1978, pag. 26.